

Piano di Utilizzo dei Litorali

L.R. n.9 del 12.06.2006 Art.41

Deliberazione della G.R. n.28/12 del 4 giugno 2020



Comune di San Teodoro

Provincia di Olbia-Tempio Pausania

Regolamento d'uso e norme tecniche per la realizzazione delle strutture

Il Sindaco
Dr.ssa Rita Deretta

Assessore LL.PP.
Cristian Folino

Responsabile del Servizio Settore Urbanistica e Demanio
Geom. Riccardo Inzaina

Comune di San Teodoro

Piano Utilizzo dei Litorali

L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 Art. 41

Del. G.R. n.28/12 del 4 giugno 2020



CRITERIA s.r.l.

Città:Ricerche:Territorio:Innovazione:Ambiente

via Cugia, 14 09129 Cagliari (Italy) - tel 070303583 - fax 070301180

email: criteri@criteriaweb.com - Web: www.criteriaweb.eu

Coordinamento generale e tecnico-scientifico

Paolo Bagliani ingegnere

Maurizio Costa geologo

Coordinamento operativo

Silvia Cuccu *ingegnere*

Aspetti specialistici

Silvia Cuccu, *ingegnere*

Paolo Falqui, *architetto*

Enrico Maria Paliaga, *geologo*

Patrizia Sechi, *biologa*

Indice

TITOLO 1. Disciplina generale e delle attività turistico – ricreative e servizi di supporto alla balneazione	1
Articolo 1. Ambito di applicazione e finalità	1
Articolo 2. Definizioni e prescrizioni generali	2
Articolo 3. Attività di fruizione turistico - ricreativa	4
Articolo 4. Prescrizioni generali per i litorali	18
Articolo 5. Durata della stagione balneare	20
Articolo 6. Concessioni demaniali marittime	20
Articolo 7. Noleggio natanti	23
Articolo 8. Scuole di vela o kite surf.....	23
Articolo 9. Rilascio autorizzazioni temporanee.....	23
Articolo 10. Concessioni esterne al demanio marittimo	24
Articolo 11. Procedure per il rilascio delle concessioni	25
Articolo 12. Procedura di gara e criteri di aggiudicazione	27
Articolo 13. Disciplina del rapporto concessorio.....	27
Articolo 14. Sistema degli accessi ai litorali e delle aree sosta	28
Articolo 15. Pulizia litorali	30
Articolo 16. Ambiti destinati alla fruizione con animali domestici	32
Articolo 17. Approvvigionamento energetico, idrico e smaltimento dei reflui delle concessioni e dei servizi di supporto alla balneazione.....	33
Articolo 18. Norme transitorie	34
TITOLO 2. Norme tecniche per la realizzazione delle strutture.....	35
Articolo 19. Disposizioni generali.....	35
Articolo 20. Caratteristiche tipologiche dei manufatti.....	37
Articolo 21. Tolleranze	41

Piano di Utilizzo dei Litorali

Regolamento d'uso della spiaggia e norme tecniche per la realizzazione delle strutture

TITOLO 1. Disciplina generale e delle attività turistico – ricreative e servizi di supporto alla balneazione

Articolo 1. Ambito di applicazione e finalità

1. Il Piano di utilizzo dei litorali (nel seguito "Piano") disciplina le attività turistico - ricreative nell'ambito del territorio del demanio marittimo e delle aree ad esso retrostanti, destinate alla viabilità (veicolare e pedonale), ai parcheggi e alle fruizione della balneazione (chioschi, servizi igienici, pronto soccorso, ecc.).
2. Il presente Regolamento vuole perseguire le seguenti finalità:
 - a. garantire la conservazione e la tutela dell'ecosistema costiero;
 - b. armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo;
 - c. rapportare l'organizzazione del litorale al carattere naturale, rurale e urbano del contesto;
 - d. migliorare l'accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa;
 - e. promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale;
 - f. regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di integrazione e complementarietà fra le stesse;
 - g. favorire la qualità, l'innovazione e la diversificazione dell'offerta di servizi turistici;
 - h. incentivare l'autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l'utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture.
 - i. promuovere la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi e con lo scenario di riferimento progettuale del PUC.
3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti e l'attuazione del PUL si applicano:
 - a. le Direttive Regionali di cui alla Deliberazione della G.R. n.28/12 del 4 giugno 2020;

- b. l'Ordinanza Balneare, pubblicata annualmente con Determinazione dell'Assessorato agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo, per quanto concerne, gli usi consentiti e le regolamentazione delle aree destinate alle strutture balneari in concessione;
- c. l'Ordinanza di sicurezza balneare e disciplina generale delle attività diportistiche, pubblicata annualmente dalla Autorità Marittima competente per territorio, che da disposizioni generali inerenti la sicurezza balneare e disciplina le attività esercitabili in mare, con particolare riguardo al noleggio delle unità da diporto utilizzate in attività ricreative e turistiche locali;
- d. la Deliberazione n. 40/13 del 6.7.2016, con cui l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha definito gli "Indirizzi per la gestione della fascia costiera", riguardante gli aspetti relativi alla pulizia delle spiagge, con particolare riferimento alla gestione della Posidonia spiaggiata, e finalizzata alla preservazione di ambienti di pregio e dei fondali soprattutto in presenza di praterie di Posidonia;
- e. la Legge Regionale n. 8 del 23 aprile 2015 e la L.R n.11 del 3 luglio 2017 per quanto attiene il Piano di Utilizzo dei Litorali;
- f. la Legge Regionale n. 7 del 12 aprile 2021;
- g. le Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE (recepite dal DPR 357/1997 e s.m.i.) 2009/147/CE e ss.mm.ii., recependo e applicando integralmente per il Demanio Marittimo e per le Unità Costiere comprese nei siti Natura 2000 quanto previsto e disciplinato dai Piani di Gestione vigenti dei seguenti SIC (ITB010010 "Isole Tavolara, Molara e Molarotto", ITB010011 "Stagno di San Teodoro") e ZPS (ITB013019 "Isole del Nord – Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro").
- h. il regolamento dell'Area Marina Protetta di "Tavolara-Punta Coda Cavallo".

Articolo 2. Definizioni e prescrizioni generali

1. Per le finalità del Piano, con riferimento anche all'art. 3 delle "Linee guida per la predisposizione dei piani di utilizzo dei litorali" di cui alla deliberazione G.R. n.28/12 del 4 giugno 2020, si hanno le seguenti definizioni:

"aree scoperte" le aree destinate alla semplice posa di ombreggi ed al posizionamento di sdraio ed affini; aree costituenti o utilizzate per piattaforme, percorsi e simili, con pavimentazione in elementi lignei, agevolmente rimovibili a fine stagione;

"opere ed impianti di facile rimozione" le strutture realizzate con montaggio di parti elementari o con elementi prefabbricati a scheletro leggero di acciaio, di legno od altro materiale leggeri senza pannellature perimetrali costruite con

copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere riposizionati altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale;

"pertinenze demaniali" a termini dell'articolo 29 del Codice della Navigazione, le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale;

"concessioni demaniali semplici (CDS)" le concessioni demaniali marittime turistico ricreative, finalizzate alla creazione di ombreggi costituite dalle seguenti strutture e servizi:

- sedie sdraio, lettini ed ombreggi;
- spogliatoio e box per la custodia degli indumenti;
- box per la guardiania;
- piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- servizio igienico e docce
- torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- locale infermeria con servizio di pronto soccorso;
- chiosco bar.

"concessioni demaniali multifunzionali (CDM)" le concessioni demaniali marittime turistico ricreative, caratterizzate da ulteriori strutture finalizzate al completamento dei servizi quali scuola di vela, diving, noleggio di piccoli natanti da spiaggia, giochi acquatici, etc.;

"concessioni demaniali per servizi erogati da strutture ricettive prossime ai litorali" quelle concessioni demaniali marittime il cui concessionario sia soggetto titolare di struttura ricettiva, localizzata nel territorio confinante con il demanio marittimo ed all'area della concessione; sono caratterizzate dall'offerta di servizi rivolti esclusivamente agli utenti della struttura stessa;

"piccoli natanti da spiaggia" piccoli natanti tipo iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, canoe, kayak, unità a vele il cui scafo abbia una lunghezza fuori tutto inferiore ai 5 metri e mezzi simili, privi di propulsione a motore, basati essenzialmente sulla forza muscolare di parte o tutte le persone imbarcate;

"scuola di vela" qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile e di tavole a vela "windsurf" e "kitesurf" e che si avvalgono di istruttori abilitati alla professione.

2. Per l'esercizio delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, e per la progettazione, realizzazione e installazione delle strutture e manufatti di cui ai commi precedenti, si applicano le prescrizioni contenute

nel presente Regolamento, nel relativo Titolo 2, tipologicamente classificabili esclusivamente come "opere e impianti di facile rimozione".

3. L'organizzazione spaziale delle strutture, dei manufatti e delle opere per l'esercizio delle attività turistico - ricreative all'interno delle aree assentibili a concessione, deve essere coerente con il progetto base riportato nella Tav.12.
4. Le attività e i servizi previsti dovranno essere svolte nel rispetto del presente Regolamento e compatibilmente con la salvaguardia delle componenti ambientali sensibili.

Articolo 3. Attività di fruizione turistico - ricreativa

1. In riferimento al differente livello di sensibilità alla fruizione, l'ambito costiero di applicazione del PUL è suddiviso in Zone, come spazialmente indicate nelle Tav.10a, Tav.10b, Tav.10c, Tav.10d, Tav.10e, per le quali si disciplinano le attività legate all'utilizzo balneare e turistico – ricreativo:

Z1a – Spiaggia fruibile

Definizione. Area della spiaggia emersa, comprendente la battigia, la componente di avanspiaggia e parte del retro spiaggia, estesa dalla linea di riva fino a 5 metri dal piede dunare retrostante o dalle coperture vegetazionali, quando presenti, oppure fino alle componenti ambientali oltre il retrospiaggia e dei settori retrolitorali. È intesa come superficie della spiaggia nella quale è possibile esercitare la libera fruizione balneare e all'interno della quale può essere presente la spiaggia programmabile.

a. Attività consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale;
- il servizio di avvistamento e salvamento e relativo manufatto;
- l'inserimento di eventuali arredi amovibili e temporanei per la sola stagione balneare di supporto alla fruizione libera (ad. esempio cestini porta rifiuti, passerelle per l'accesso, ecc.);
- il transito e la sosta temporanea di veicoli gommati per sole cause di servizio, esclusivamente se autorizzati, emergenza e soccorso;
- l'assegnazione temporanea e autorizzata per una durata massima di 20 giorni, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi;
- la sosta e il posizionamento temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini (ad esclusione della fascia dei 5 metri dalla battigia);

- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- la messa a dimora di passerelle lignee temporanee e removibili;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata, preferibilmente con mezzi manuali e comunque in stretta osservanza delle prescrizioni disposte dalle norme e dai regolamenti di settore;
- lo stoccaggio temporaneo della biomassa vegetale e dei residui fogliari di Posidonia allontanata dalla battigia antistante, esclusivamente se autorizzata ed eseguita secondo le modalità operative e nei siti individuati puntualmente in osservanza delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 della Delib.G.R. n. 40/13 del 6.7.2016;
- la fruizione di animali domestici nelle aree previste e così individuate nella Tav.10e.

b. Attività non consentite

- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli non autorizzati, compresi quelli elettrici cingolati e non;
- i servizi turistico-ricreativi di facile rimozione esterni alla spiaggia programmabile (Z1b) ad esclusione del servizio di salvamento e pubblico soccorso;
- l'installazione non autorizzata anche temporanea di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- gli interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario se non espressamente autorizzati per la mitigazione di problematiche ambientali;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti.

Inoltre, lungo la fascia di battigia, rispettivamente identificata nei 5 metri dalla linea di riva, **non è consentito**:

- la sosta e il posizionamento anche temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio;
- la sosta dei natanti, anche in corrispondenza delle aree di pertinenza dei corridoi di lancio;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli in genere;
- la messa in opera di pontili di qualunque genere, permanenti e temporanei, sia galleggianti ancorati al fondo che fissi su pali, finalizzati sia all'uso turistico ricreativo che al diportismo nautico.

Z1b – Superficie programmabile

Definizione. Area della spiaggia emersa destinata alla localizzazione e al dimensionamento delle concessioni demaniali turistico - ricreative, individuata all'interno della *Superficie Fruibile (Z1a)* con esclusione dei 5 m della battigia.

a. Attività consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale;
- le attività turistico - ricreative esclusivamente nelle aree previste assentibili a concessione demaniale;
- la messa a dimora di strutture e manufatti esclusivamente all'interno delle aree previste per l'esercizio delle attività concessorie di cui al punto precedente, la cui disposizione deve essere coerente con il progetto base per le diverse tipologie di concessione demaniale (CDS e CDM);
- l'assegnazione temporanea e autorizzata per una durata massima di 20 giorni, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi;
- il transito e la sosta temporanea di veicoli gommati per cause di servizio e solo se autorizzati, comunque in stretta osservanza delle prescrizioni disposte dalle norme e dai regolamenti di settore, esclusivamente per le seguenti finalità: 1) per il montaggio e smontaggio dei manufatti turistico-ricreativi, rispettivamente all'inizio della stagione balneare e alla fine della stessa; 2) per l'approvvigionamento dei servizi turistico-ricreativi durante la stagione balneare, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 8.00 del mattino e per la rimozione dei rifiuti entro le 2 ore successive al tramonto;

- la messa a dimora di recinzioni palo – corda per la delimitazione degli spazi concessori;
- la messa a dimora di passerelle lignee temporanee e removibili, poggiate sulla sabbia e posizionabili nella stagione balneare, al fine di facilitare l'accesso pedonale e ai disabili presso le strutture turistico - ricreative;
- il passaggio di canalizzazioni non interrate, al di sotto di passerelle e pedane lignee, esclusivamente a servizio delle strutture turistico - ricreative per il collegamento alle reti tecnologiche, garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore e secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni, solo se autorizzati e nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento;
- le operazioni di manutenzione ordinaria ed approvvigionamento dei gruppi elettrogeni;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose, unicamente se autorizzate;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata, preferibilmente con mezzi manuali e comunque in stretta osservanza delle prescrizioni disposte dalle norme e dai regolamenti di settore.

b. Attività non consentite

- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli non autorizzati, compresi quelli elettrici cingolati e non;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- gli interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario se non espressamente autorizzati per la mitigazione di problematiche ambientali;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti;

- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose se non autorizzate;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora al di fuori degli orari previsti alla lettera precedente;
- la messa a dimora di servizi igienici e docce al di fuori degli spazi previsti allo scopo.

Z1c – Spiaggia ciottolosa

Definizione. Area della spiaggia emersa caratterizzata da sedimenti di natura ghiaiosa-ciottolosa, estesa dalla linea di riva fino a 5 metri dalle coperture vegetazionali, quando presenti, oppure fino alle componenti ambientali del retrospiaggia e dei settori retrolitorali. È intesa come superficie della spiaggia nella quale è possibile esercitare la libera fruizione balneare.

Per le attività consentite e non consentite valgono le stesse condizioni della zona Z1a – Spiaggia fruibile.

Z2a – Settore dunare e Z2b – fascia dei 5 metri dal piede della duna

Definizione. Settore delle dune primarie e secondarie, comprendente depositi eolici mobili e semistabilizzati da vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea e dei cordoni sabbiosi con vegetazione psammofila a mosaico con le formazioni a macchia. Settori di avanduna interessati dalla formazione di dune embrionali e berme vegetate con vegetazione psammofila compresa la fascia dei 5 metri dal piede della duna.

a. Attività consentite

- il solo passaggio pedonale di accesso alla spiaggia, da realizzarsi attraverso passerelle fondate su pali e comunque in corrispondenza dei varchi già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulla vegetazione presente e sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare, in particolare la chiusura di varchi e accessi non regolamentati, il ripristino e la protezione delle dune;
- la messa in opera di recinzioni e dissuasori ai fini della delimitazione dei settori dunari, delle zone umide e di altre componenti ambientali sensibili e/o a fruizione controllata;
- il passaggio di canalizzazioni non interrate, al di sotto di passerelle e pedane lignee, esclusivamente a servizio delle strutture turistico - ricreative per il collegamento alle reti tecnologiche, garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore e secondo le modalità previste dal presente regolamento;

- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle eventuali aree designate alla fruizione;
- la tutela e la salvaguardia ambientale ai fini della prevenzione delle cause di degrado e degli impatti indotti dalla fruizione, in particolare per prevenire la creazione di varchi, accessi e fenomeni di erosione in genere;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio;
- lo stoccaggio temporaneo della biomassa vegetale e dei residui fogliari di Posidonia, preferibilmente nella fascia dei 5 metri dal piede della duna, esclusivamente se autorizzata ed in stretta osservanza delle modalità operative di cui all'Allegato 1 della Delib.G.R. n. 40/13 del 6.7.2016.

b. Attività non consentite

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale in genere oltre le aree designate allo scopo;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli in genere;
- le attività turistico - ricreative e i servizi di supporto alla balneazione in genere;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di qualsiasi altro apparecchio e/o manufatto funzionale allo svolgimento delle attività turistico - ricreative e di supporto alla balneazione, ad esclusione di quelli elencati al punto precedente (a);
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- l'allontanamento delle biomasse vegetali e dei residui di Posidonia sedimentata dalle dinamiche meteomarine;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- l'apertura di nuovi accessi, varchi, camminamenti, strade e piste;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;

- la localizzazione di gruppi elettrogeni;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.

Z2c – Settore retrodunare

Definizione. Ambiti retrodunari caratterizzati da formazioni sabbiose litoranee residuali e stabilizzate da vegetazione arbustiva e arborea a macchia, corpi e coltri sabbiose di origine eolica rimaneggiate e pedogenizzate in transizione con depositi superficiali eluvio-colluviali.

a. Attività consentite

- il solo passaggio pedonale di accesso alla spiaggia, da realizzarsi attraverso passerelle fondate su pali e comunque in corrispondenza dei varchi già presenti, garantendo l'assenza di incidenza sulla vegetazione presente e sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare, in particolare la chiusura di varchi e accessi non regolamentati, il ripristino e la protezione della vegetazione;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di facile rimozione funzionali allo svolgimento di servizi pubblici di supporto alla fruizione balneare quali servizi igienici così come individuati nelle tavole di progetto;
- la messa in opera di recinzioni e dissuasori ai fini della delimitazione dei settori dunari, delle zone umide e di altre componenti ambientali sensibili e/o a fruizione controllata;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle eventuali aree designate alla fruizione;
- il passaggio di canalizzazioni non interrate, al di sotto di passerelle e pedane lignee, esclusivamente a servizio delle strutture turistico - ricreative per il collegamento alle reti tecnologiche, garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore e secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- la tutela e la salvaguardia ambientale ai fini della prevenzione delle cause di degrado e degli impatti indotti dalla fruizione, in particolare per prevenire la creazione di varchi, accessi e fenomeni di erosione in genere;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali;

- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.

b. Attività non consentite

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale in genere oltre le aree designate allo scopo;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli in genere;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di qualsiasi altro apparecchio e/o manufatto funzionale allo svolgimento delle attività turistico - ricreative e di supporto alla balneazione, ad esclusione di quelli elencati al punto precedente (a);
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere, ad esclusione di quelli previsti ancorati alla struttura delle passerelle;
- l'allontanamento delle biomasse vegetali e dei residui di Posidonia sedimentata dalle dinamiche meteomarine;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- l'apertura di nuovi accessi, varchi, camminamenti, strade e piste;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.

Z3 – Zona umida

Definizione. Bacini idrici permanenti e semipermanenti e fasce perimetrali delle zone umide costiere, quali stagni, lagune e depressioni palustri di origine marino-litorale, di foce fluviale o mista di retrospiaggia o retrodunare.

a. Attività consentite

- l'esercizio delle attività di fruizione naturalistico - ambientale;

- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali;
- la messa in opera di strutture ove autorizzate, per la salvaguardia di componenti ambientali sensibili e il controllo della fruizione;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- il passaggio pedonale di accesso, da realizzarsi attraverso l'installazione di passerelle fondate su pali, preferibilmente in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche idrauliche ed ecologiche con le zone umide;
- il passaggio di canalizzazioni non interrato, al di sotto di passerelle e pedane lignee, esclusivamente a servizio delle strutture turistico - ricreative per il collegamento alle reti tecnologiche, garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore e secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- la tutela, la salvaguardia e la riqualificazione ambientale ai fini della prevenzione delle cause di degrado, di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione e di salvaguardia idraulica per la mitigazione dei rischi.

b. Attività non consentite

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione turistico – ricreativa oltre le aree designate allo scopo;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli di qualunque genere, anche in assenza di ristagni idrici;
- le attività turistico - ricreative ed i servizi di supporto alla balneazione;
- le strutture e manufatti di facile rimozione;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte di qualunque genere;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, se non espressamente autorizzati per la mitigazione di problematiche ambientali;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- lo stoccaggio permanente e temporaneo delle biomasse e dei residui fogliari di Posidonia;

- la messa a dimora di servizi igienici e docce;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- l'installazione di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.

Z4a – Settore di foce e Z4b – Fascia di rispetto del settore di foce

Definizione. Ambiti interessati dalle dinamiche fluvio-marine ordinarie e straordinarie delle foci dei corsi d'acqua e delle bocche di apertura a mare delle zone umide costiere.

a. Attività consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito dagli strumenti di gestione del rischio di alluvioni;
- la messa a dimora di recinzioni e dissuasori ai fini della delimitazione della zone sensibili e/o di fruizione controllata;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali;
- la tutela e la riqualificazione ambientale ai fini della prevenzione delle cause di degrado, di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare e di salvaguardia idraulica per la mitigazione dei rischi.

b. Attività non consentite

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore non autorizzati;
- le attività, le strutture e i manufatti turistico - ricreativi ed i servizi di supporto alla balneazione;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere;
- la messa a dimora di servizi igienici e docce;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte sterrate, asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario se non autorizzate e in particolare che possano occludere o alterare la funzionalità permanente ed occasionale delle bocche a mare delle zone umide e delle foci fluviali.

Z5 – Aree di deposito eluvio-colluviale di versante

Definizione. Settori periferici delle zone umide costiere e del piede dei versanti in diretta relazione idraulica ed ecologica con i corpi idrici stagnali di retro spiaggia o retrodunali.

a. Attività consentite

- il passaggio pedonale di accesso alla spiaggia, da realizzarsi attraverso le passerelle o lungo sentieri o camminamenti pedonali, garantendo l'assenza di incidenza sugli habitat e le specie vegetali ed animali;
- le attività turistico – ricreative come individuate nelle tavole di Piano;
- le sistemazioni a verde attrezzato esclusivamente in aree già trasformate da attività antropiche pregresse;
- il transito e la sosta veicolare esclusivamente nelle aree designate, in corrispondenza delle aree già trasformate da attività antropiche e preferibilmente prive di copertura vegetazionale;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti ambientali;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose, unicamente se autorizzate;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.

b. Attività non consentite

- il passaggio, il transito, la sosta e la frequentazione pedonale al di fuori delle aree designate;
- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore non autorizzati e al di fuori delle zone designate;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione con finalità turistico-ricreative;
- la realizzazione di aree asfaltate o cementate e l'impermeabilizzazione del terreno in genere;
- l'alterazione della vegetazione e della flora di interesse conservazionistico (ad es. *juniperus* spp.);
- interventi sul suolo o installazione di manufatti che possono generare processi di dilavamento e di erosione del suolo;

- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario se non autorizzate e in particolare che possano occludere o alterare la funzionalità permanente ed occasionale delle zone umide;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti.

Z6 – Versante costiero roccioso

Definizione. Settore del margine costiero su substrato roccioso affiorante, soggetto all'azione diretta e indiretta del mare.

a. Attività consentite

- il libero passaggio e la frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito da strumenti e normative di previsione e prevenzione dei rischi idrogeologici;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli a motore in corrispondenza di percorsi esistenti, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- la sosta veicolare esclusivamente nelle aree designate, così come individuate nelle tavole di Piano;
- la messa a dimora di recinzioni ai fini della delimitazione di componenti ambientali sensibili;
- il posizionamento di segnaletica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi;
- le attività turistico - ricreative come individuate nelle tavole di Piano;
- l'inserimento di eventuali arredi amovibili di supporto alla fruizione (ad. esempio cestini porta rifiuti);
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione;
- il passaggio di cavidotti e sottoservizi in genere a servizio delle strutture turistico - ricreative, nonché il posizionamento di stazioni di rilancio e casotti per l'alloggiamento delle centraline, vani contatori e simili, nel rispetto delle norme di settore e autorizzate dagli enti competenti;
- la realizzazione di cisterne idriche e vasche di accumulo reflui a servizio delle strutture turistico – ricreative qualora non fosse possibile l'allaccio diretto alle

reti esistenti, nel rispetto delle norme di settore e autorizzate dagli enti competenti;

- la localizzazione di gruppi elettrogeni, solo se autorizzati;
- le operazioni di manutenzione ordinaria ed approvvigionamento dei gruppi elettrogeni;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose, unicamente se autorizzate;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.

b. Attività non consentite

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore, oltre i percorsi esistenti;
- la realizzazione di strutture e manufatti turistico-ricreativi di difficile rimozione;
- la realizzazione di nuove aree asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- l'asportazione di sedimenti, di rocce, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- interventi di sbancamento, scavi, riporti, trincee e movimentazioni di materiale roccioso e sedimentario se non autorizzati.

Z7 – Settore retro litorale degradato

Definizione. Porzioni di retrospiaggia e retrolitorali trasformati dalla fruizione antropica, oppure occupati da opere e manufatti che ne hanno modificato l'assetto e la struttura geomorfologica e vegetazionale originaria.

a. Attività consentite

- il passaggio, il transito, la sosta e la frequentazione pedonale;
- il posizionamento di ombrelloni e lettini esclusivamente all'interno delle aree individuate nella cartografia di Piano;
- le attività turistico - ricreative come individuate nelle tavole di Piano;
- l'inserimento di eventuali arredi amovibili di supporto alla fruizione (ad. esempio cestini porta rifiuti);
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica;

- la riqualificazione di opere, manufatti e impianti esistenti e di superfici coperte o scoperte, ai fini della delocalizzazione o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione;
- la messa in opera di recinzioni e dissuasori ai fini della delimitazione delle componenti ambientali sensibili e/o a fruizione controllata;
- la messa a dimora di strutture e manufatti esclusivamente all'interno delle aree previste per l'esercizio delle attività di cui al punto precedente;
- il passaggio pedonale di accesso alla spiaggia, da realizzarsi attraverso passerelle o lungo sentieri o camminamenti pedonali, comunque in corrispondenza dei varchi già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di fenomeni di dilavamento del suolo e di ruscellamenti diffusi e incanalati;
- le sistemazioni a verde attrezzato;
- il passaggio pedonale e veicolare esclusivamente nelle aree designate;
- la realizzazione di nuove aree destinate alla sosta veicolare così come individuate nelle tavole di Piano;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti ambientali;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio;
- il passaggio di cavidotti e sottoservizi in genere a servizio delle strutture turistico - ricreative, nonché il posizionamento di stazioni di rilancio e casotti per l'alloggiamento delle centraline, vani contatori e simili, nel rispetto delle norme di settore e autorizzate dagli enti competenti;
- la realizzazione di cisterne idriche e vasche di accumulo reflui a servizio delle strutture turistico – ricreative qualora non fosse possibile l'allaccio diretto alle reti esistenti, nel rispetto delle norme di settore e autorizzate dagli enti competenti;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni, solo se autorizzati;
- le operazioni di manutenzione ordinaria ed approvvigionamento dei gruppi elettrogeni;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose, unicamente se autorizzate;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

b. Attività non consentite

- la messa a dimora di opere di difficile rimozione;
- la realizzazione di aree asfaltate o cementate e l'impermeabilizzazione del terreno in genere;
- interventi sul suolo o installazione di manufatti che possono generare processi di dilavamento e di erosione del suolo;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose se non autorizzate.

Z8 – Aree insediate

Definizione. Settori attualmente occupati o trasformati da insediamenti, infrastrutture opere e manufatti.

a. Attività consentite

- le attività turistico ricreative coerenti con gli strumenti urbanistici locali e sovra locali e con le normative di settore.

Articolo 4. Prescrizioni generali per i litorali

1. Salvo quanto disposto dal precedente Articolo e dalle normative vigenti di settore, nell'ambito delle spiagge e delle aree demaniali è di norma vietato:

- praticare qualsiasi gioco (calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.); tali attività potranno eventualmente essere praticate all'interno delle aree in concessione appositamente attrezzate dai concessionari stessi o in aree della spiaggia fruibile appositamente attrezzate per eventi occasionali e temporanei, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, autorizzate dalla Amministrazione comunale;
- transitare o trattenersi nelle spiagge con qualsiasi tipo di animale, anche munito di museruola o guinzaglio, ad eccezione della spiaggia a tale utenza specificatamente dedicata in località "Costa Caddu"; sono escluse dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto di salvamento per il conduttore, regolarmente riconosciuti dall'Unità cinofila italiana soccorso, socio collettivo dell'Ente nazionale della Cinofilia italiana e dalla Società nazionale di salvamento, nonché quelle di accompagnamento di persone non vedenti;
- lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, lettini o altre attrezzature comunque denominate;

- l'accesso alle spiagge e alle aree demaniali in genere ai veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, alla pulizia degli arenili, oltre a quelli specificatamente autorizzati dagli Enti competenti;
- campeggiare con roulotte, campers, tende da campeggio o altre attrezzature simili al di fuori delle aree designate allo scopo;
- ostacolare o limitare l'accesso pedonale alle aree demaniali;
- l'apertura di accessi privati sul demanio;
- utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza sindacale;
- organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, ecc.) senza la preventiva autorizzazione per eventi occasionali e temporanei, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, autorizzate dal competente ufficio comunale;
- praticare il commercio ambulante nelle aree del demanio marittimo, se non nei luoghi specificatamente identificati da apposita ordinanza sindacale;
- spostare, modificare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti posizionati a tutela della pubblica incolumità;
- l'abbandono, l'interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali;
- utilizzare sapone e shampoo;
- introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili;
- effettuare pubblicità, sia sulle spiagge sia nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aeromobili;
- sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualunque scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, etc...) nelle zone destinate alla balneazione, dalle ore 8,00 alle ore 21,30;
- accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti;
- praticare la balneazione nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio opportunamente segnalati.

Articolo 5. Durata della stagione balneare

1. Per le attività turistico – ricreative, localizzate in ambito demaniale marittimo, la durata dell'esercizio in modo continuativo è compresa tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno, se non diversamente stabilito da atti amministrativi degli enti sovraordinati competenti in materia. Le strutture e i manufatti di supporto alle attività e ai servizi in concessione devono essere montate e rimosse in tutte le loro parti entro l'intervallo temporale suddetto; le aree libere devono essere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali.
2. Per le attività turistico – ricreative localizzate in ambiti esterni al demanio marittimo la durata dell'esercizio in modo continuativo potrà essere superiore indipendentemente dall' intervallo previsto per la stagione balneare.
3. Periodi di esercizio più limitati possono essere previsti dagli Studi di Compatibilità idraulica redatti come previsto dalle NdA del PAI per le concessioni localizzate in aree individuate a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (Hi3 – Hi4) del PAI stesso.

Articolo 6. Concessioni demaniali marittime

1. Le aree destinate al posizionamento delle concessioni demaniali marittime sono puntualmente indicate negli elaborati grafici di progetto (da Tav.10a a Tav.10e); il progetto base delle aree da affidare in concessione è riportato nella Tav.12 del Piano.
2. In considerazione del fatto che i litorali sabbiosi, sono per loro natura soggetti a mutamenti sia morfologici che dimensionali a causa dei complessi fattori di trasporto e deposito dei sedimenti, il posizionamento delle aree da affidare in concessione, così come indicate nella cartografia allegata al Piano deve intendersi di massima; la delimitazione definitiva delle aree in concessione, senza aumenti di superficie rispetto a quanto previsto dal Piano, dovrà essere approvata dall'Amministrazione comunale. Solo dopo tale approvazione potrà essere eseguito il rilievo dei punti definiti e restituito in coordinate assolute in apposito elaborato grafico firmato da tecnico abilitato.

Riposizionamenti, variazioni di morfologia o modesti adeguamenti delle aree da affidare o affidate in concessione non costituiscono variante al PUL (in coerenza con quanto espresso dall'art. 22 ultimo capoverso delle linee guida di cui alla D.G.R. n.28/12 del 06 giugno 2020) e sono tali quando applicati nell'ambito della stessa spiaggia ed esclusivamente all'interno della superficie programmabile, per una distanza massima di 20 metri rispetto alla localizzazione esistente ed autorizzata. In ogni caso, tali variazioni sono ammissibili nel rispetto dei parametri dimensionali di cui all'art. 23 e 24 della D.G.R. n.28/12 del 06 giugno 2020.

3. Nel caso in cui, per eventi di alterazione naturale, non sia possibile ubicare una concessione come da indicazioni del Piano, l'Amministrazione potrà procedere

al temporaneo ridimensionamento e, al limite, alla sospensione della concessione, qualora non sussistano idonee condizioni di compatibilità paesaggistiche e/o ambientali per il posizionamento della stessa.

4. I chioschi bar e servizi igienici previsti all'interno del demanio marittimo dovranno essere collegati alle reti pubbliche esistenti (elettrica, idrica e fognaria) o ad eventuali cisterne idriche e vasche di accumulo reflui, localizzate in aree attigue retrodemaniale, nel rispetto di quanto previsto al precedente art.3. Il collegamento agli impianti tecnologici dovrà avvenire mediante il passaggio di canalette in sospensione rese solidali all'orditura delle passerelle e posizionate sotto il piano di calpestio delle stesse.
5. Qualora non fosse possibile l'allaccio alle infrastrutture indicate al punto precedente, i chioschi bar previsti all'interno del demanio marittimo dovranno prevedere esclusivamente il servizio di vendita alimenti e bevande preconfezionate.
6. Le concessioni demaniali, per le quali nello scopo riportato in progetto non si preveda l'inserimento di chioschi bar, potranno espletare il servizio di vendita alimenti e bevande solo ai propri clienti.
7. Particolari autorizzazioni temporanee potranno essere previste dall'Amministrazione comunale anche per consentire l'uso occasionale degli arenili per finalità volte all'assistenza dell'infanzia, degli anziani e dei disabili, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, rinnovabili ogni trenta giorni, per un periodo complessivo comunque non superiore a novanta giorni per stagione.
8. Tutte le precitate autorizzazioni temporanee potranno essere rilasciate solo a seguito del pagamento del canone e di adeguata cauzione a garanzia del preesistente stato delle aree al termine delle manifestazioni.
9. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui all'art. 68 del Codice della navigazione potranno essere rilasciate ai soggetti iscritti in appositi registri e potranno esercitare secondo quanto riportato nel regolamento comunale vigente.
10. Le concessioni demaniali marittime dovranno obbligatoriamente prevedere il servizio di salvamento a mare e dotarsi dell'attrezzatura necessaria per il primo soccorso. Nelle spiagge in cui non è prevista l'installazione di concessioni demaniali, il servizio di salvamento a mare e primo soccorso verrà assicurato dal Comune.
11. Al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone, sia sulla spiaggia sia in acqua, il concessionario dovrà effettuare la relativa segnalazione alla più vicina Autorità marittima, contattando il numero di emergenza nazionale "1530", e adottando al contempo ogni possibile e immediato provvedimento per garantirne la salvaguardia e l'incolumità.

12. Per le concessioni ad uso esclusivo delle strutture ricettive è fatto esplicito divieto di erogazione di servizi e noleggio attrezzature ad utenti esterni alla struttura stessa.
13. Ciascuna concessione dovrà esporre in appositi cartelli la denominazione, l'attività svolta, la completa planimetria della concessione e la superficie assentita, gli estremi del titolo concessorio, l'intestatario della concessione e le tariffe applicate, nonché le determinazioni e i regolamenti relativi alle concessioni, unitamente alle ordinanze emanate dagli uffici competenti. I cartelli di cui sopra dovranno essere redatti, oltre che in italiano, in inglese e in altre due lingue dei paesi della U.E., oltre che sottoforma di icone facilmente comprensibili. Per le concessioni ad uso esclusivo, il riferimento alla struttura ricettiva alberghiera o sanitaria asservita.
14. I concessionari sono tenuti a posizionare nelle aree affidate in concessione un numero di ombrelloni tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti, in particolare dovranno essere rispettate le distanze minime fra i paletti degli ombrelloni come riportate nelle Ordinanze Balneari predisposte ogni anno dalla RAS. Tali distanze potranno essere ridotte in relazione a particolari esigenze accertate dall'Amministrazione qualora siano riscontrati significativi fenomeni di erosione degli arenili. Gli ombrelloni dovranno inoltre avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da assicurare adeguata resistenza allo strappo e un dispositivo tale (innesto a baionetta o simile) da rendere solidale la parte superiore con quella inferiore.
15. Le aree affidate in concessione dovranno essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a 1 metro (es. sistemi palo – corda) o mediante palloni colorati infissi al suolo collocati agli angoli del perimetro dell'area.
16. I corridoi di lancio devono essere sempre destinati al pubblico uso, anche laddove siano a supporto dei servizi turistico ricreativi (noleggio natanti e scuole di vela), per l'atterraggio e la partenza di unità a motore, a vela e tavole a vela. L'eventuale installazione di ulteriori corridoi di lancio per finalità pubbliche e di sicurezza o a servizio di concessioni demaniali, verrà valutata stagionalmente di concerto con la Capitaneria di Porto competente e l'Area Marina Protetta. I corridoi di lancio dovranno essere installati garantendo l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina e sull'assetto morfo – sedimentologico del fondale, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore degli Enti pubblici competenti.
17. Il posizionamento dei manufatti turistico - ricreativi deve essere preceduto da una analisi dettagliata dello stato dei luoghi di installazione e dei settori limitrofi, atta a verificare le condizioni ambientali, morfologiche e spaziali idonee al posizionamento dei manufatti previsti dal presente Piano.

18. All'interno delle concessioni dovranno essere riportati i regolamenti e divieti per la fruizione del litorale (vedi VINCA - RAS - SVA Det. n.16870/548 del 01.08.2018).

Articolo 7. Noleggio natanti

1. La locazione di natanti (definiti ai sensi dell' art.3 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171) può essere effettuata esclusivamente dal titolare di concessione o previa autorizzazione rilasciata dal Servizio comunale competente.
2. Il concessionario dovrà indicare all'Amministrazione comunale il numero massimo di natanti che intende noleggiare e specificare il posizionamento delle aree che intende destinare alla sosta ed il ricovero notturno e diurno; tali aree dovranno essere nella disponibilità del concessionario e rispettare le prescrizioni del presente regolamento.
3. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla sicurezza della navigazione, si rinvia alle disposizioni impartite dagli Uffici della competente Capitaneria di porto.
4. I concessionari sono tenuti a garantire in ogni caso il libero accesso al mare.
5. È vietato occupare con natanti la fascia di metri 5 dalla battigia. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso.
6. È vietato il trascinamento dei mezzi nautici sulla spiaggia ad eccezione dei piccoli natanti da diporto quali a titolo di esempio, pattini, mosconi, pedalò, tavole a vela, nel rispetto delle regole contenute nelle Ordinanza Balneari emanate dagli enti territorialmente competenti, specie in riferimento alle disposizioni stabilite per il varo e l'alaggio dalle spiagge.
7. È vietato lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio.

Articolo 8. Scuole di vela o kite surf

1. Nella spiaggia di La Cinta sono localizzate le concessioni destinate a scuola di vela (CDM_20) e kite surf (CDM_37).
2. Per tali concessioni si rimanda alle disposizioni riportate all'interno dell'Ordinanza di sicurezza balneare, pubblicata annualmente dalla Capitaneria di Porto, e del Regolamento dell'AMP.

Articolo 9. Rilascio autorizzazioni temporanee

1. All'interno della spiaggia fruibile (Z1a/Z1b) è ammessa l'assegnazione temporanea e autorizzata per una durata massima di 20 giorni, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali.

2. Tali manifestazioni devono prevedere l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti e senza creare alcuna modifica dello stato originario dei luoghi.
3. Al termine degli eventi temporanei, le strutture e i manufatti dovranno essere rimossi in ogni loro parte, nessuna esclusa. Inoltre, lo stato dei luoghi e le aree limitrofe dovranno obbligatoriamente essere ripristinate, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali.
4. Gli eventi che prevedono afflussi significativi di fruitori dovranno obbligatoriamente garantire il controllo e la vigilanza nelle aree autorizzate e in quelle limitrofe al fine di prevenire eventuali impatti sulle componenti ambientali.

Articolo 10. Concessioni esterne al demanio marittimo

1. Le concessioni ubicate in aree retrostanti il demanio marittimo, sono quelle relative ai punti ristoro, servizi igienici, docce e eventuali altre attività di supporto alla balneazione (nolo ombrelloni, sdraio, lettini; nolo attrezzature snorkeling e diving).
2. Le aree relative all'installazione dei servizi esterni sono indicate negli elaborati grafici da Tav.10a a Tav.10e.
3. Le aree di pertinenza per il posizionamento di sedie e tavoli e i locali per il ricovero delle attrezzature e/o a supporto di ulteriori servizi per la balneazione (es. nolo ombrelloni, lettini, attrezzature snorkeling e diving, etc.), dovranno essere ricavati all'interno della superficie totale affidata in concessione.
4. I chioschi e servizi igienici dovranno essere realizzati secondo la tipologia propria delle "opere e impianti di facile rimozione".
5. Con riferimento alle tipologie riportate nella Tav.11, ad ogni punto ristoro dovranno essere annessi, oltre a quelli utilizzati dal personale, servizi igienici (maschi, femmine e disabili) e docce da mettere a disposizione degli utenti delle spiagge. Il numero minimo dei servizi igienici a disposizione dell'utenza, dovrà essere definito nei disciplinari allegati ai bandi di gara, in relazione alla tipologia del lotto e la sua localizzazione. L'utilizzazione degli stessi potrà essere anche a titolo oneroso.
6. Tutti i punti ristoro individuati dal Piano dovranno inoltre essere dotati di un piccolo locale, dotato di impianto di erogazione di acqua potabile calda e fredda e stock di medicinali di primo intervento, da utilizzare come infermeria e pronto soccorso.
7. I punti ristoro, i servizi igienici e docce dovranno essere collegati alle reti elettrica, idrica e fognaria pubbliche a cura e spese del concessionario. Qualora non sia possibile l'allaccio alle reti pubbliche si può prevedere la realizzazione di cisterne idriche e di accumulo reflui a svuotamento periodico,

nel rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto nel presente regolamento. Non è consentito l'uso di fosse settiche e la realizzazione di vasche a dispersione o altri sistemi che prevedono la depurazione e lo spargimento delle acque rigenerate nel suolo e nel sottosuolo.

8. Qualora si preveda l'inserimento di cisterne idriche e vasche di accumulo reflui non interrate dovranno essere posizionate all'interno di un blocco impianti opportunamente schermato coerentemente con le tipologie architettoniche previste.
9. La realizzazione di cisterne idriche e di accumulo reflui dovrà obbligatoriamente essere autorizzata da parte degli Enti competenti.
10. Il passaggio delle canalizzazioni elettriche, idriche e di smaltimento reflui dovrà avvenire mediante ancoraggio al di sotto di passerelle e pedane lignee, garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore.
11. I servizi igienici dovranno essere inoltre dotati di:
 - sistemi di sicurezza per la raccolta e smaltimento dei reflui;
 - sistemi per il risparmio idrico, quali riduttori di flusso, rubinetti miscelatori monocomando, vaschette di scarico con doppio tasto o regolatore di flusso, sistemi per riutilizzo acque dei lavabi per la sanificazione dei wc, etc..
12. Non sono ammessi servizi igienici di tipo "chimico" se non in caso di manifestazioni temporanee e comunque sempre esterni alla spiaggia fruibile.
13. Qualora si preveda la realizzazione di vasche di accumulo reflui, lo svuotamento dovrà avvenire periodicamente in relazione alle esigenze d'uso del servizio.
14. La superficie dei chioschi bar e dei punti di ristoro indicata nelle tavole di Piano e nella Relazione tecnico – illustrativa è da ritenersi complessiva.
15. Il rilascio delle autorizzazioni per il posizionamento del chiosco bar previsto nell'area retro demaniale della spiaggia di Cala Gargolu è preordinata alla realizzazione dei servizi igienici pubblici.

Articolo 11. Procedure per il rilascio delle concessioni

1. Le nuove concessioni individuate nel Piano saranno assegnate attraverso una procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti.
2. Il titolo concessorio avrà una durata tale da consentire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti e non potrà essere rinnovato automaticamente al prestatore uscente.
3. Le domande di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica potranno essere presentate da tutti i soggetti legittimati (persone fisiche, associazioni,

cooperative, società, ecc.), iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente o che intendano iscriversi.

4. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
5. L'esperimento delle gare potrà avvenire a partire dalla prima stagione balneare utile, dopo l'approvazione ed esecutività del Piano.
6. Le concessioni potranno essere messe a bando in diverse fasi, in forma singola o per gruppi, coerentemente secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la redazione del PUL, secondo gradi di priorità da determinarsi con apposito atto di Giunta Comunale.
7. Le domande autorizzative per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione e relative opere e impianti di facile rimozione di cui all'art. 4 dovranno essere corredate almeno della seguente documentazione:
 - a. domanda di richiesta del titolo concessorio per l'area sulla quale si intende svolgere l'attività turistico-ricreativa;
 - b. relazione paesaggistica secondo il DPCM 12.12.2005; le strutture di supporto alla balneazione devono tenere conto della morfologia del litorale, con particolare riguardo ad un armonico inserimento con le altre componenti del paesaggio: spazi aperti, distribuzione della vegetazione, contrasti visivi, punti di rilievo e di depressione, luoghi panoramici. Con riferimento a tali caratteristiche si ritiene quindi, in via generale, che nel caso di attrezzature e servizi comportanti la realizzazione di manufatti (quali chioschi, pedane, box, ecc.) l'ubicazione di questi ultimi sia attuata in modo da minimizzare l'impatto sulle componenti ambientali. Particolare attenzione deve essere riservata ai tratti di costa rocciosa fruibili e agli ambiti ricadenti all'interno del Sito di Interesse Comunitario;
 - c. eventuali Autorizzazioni di altri Enti competenti (es. *ex art. 55 del Codice della Navigazione, per tutte le opere da realizzare nella fascia dei 30 metri dal confine demaniale - marittimo; Capitaneria di Porto di competenza per la domanda ai fini dell'inserimento nel Sistema Informativo Demaniale marittimo secondo il modello D7 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti*);
 - d. elaborati di progetto nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto attiene almeno al livello di progettazione definitiva.
 - e. ulteriori eventuali autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti in relazione ai vincoli normativi e ambientali presenti (quali: "compatibilità idraulica", "compatibilità geologica e geotecnica", "verifica di sicurezza" nelle aree di inondazione costiera ai sensi delle NdA del PAI, autorizzazioni igienico-sanitarie per la realizzazione dei manufatti, ecc.).

8. Nella spiaggia di Cala Brandinchi le nuove localizzazioni previste per le concessioni CDS_07, CDM_08 e CDM_09, ricadenti all'interno della Z.S.C. (ITB010010 "Isole Tavola, Molarà e Molarotto), i proponenti dei singoli progetti dovranno richiedere il parere di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza ambientale al Servizio Valutazioni Ambientali (vedi VINCA - RAS - SVA Det. n.16870/548 del 01.08.2018).
9. Il punto ristoro previsto dal PUL nel settore di retro spiaggia di Costa Caddu potrà essere concesso esclusivamente a seguito della scadenza della concessione demaniale presente in spiaggia.
10. Relativamente all'area destinata al posizionamento di ombrelloni e lettini prevista in località La Pipara, in fase di progetto esecutivo dovrà essere effettuato un rilievo di dettaglio sullo stato dei luoghi e della vegetazione esistente, la quale dovrà essere salvaguardata mediante l'inserimento di recinzioni; dovrà essere inoltre prevista la rinaturalizzazione vegetale delle aree degradate.

Articolo 12. Procedura di gara e criteri di aggiudicazione

Le aree individuate dal Piano devono essere assentite attraverso il ricorso a procedimenti concorsuali, caratterizzati da adeguata pubblicità preventiva e ispirati ai principi di trasparenza e non discriminazione, che dovranno verificare i requisiti soggettivi dei candidati, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze ad evidenza pubblica e stabilire l'aggiudicazione a favore dell'offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 13. Disciplina del rapporto concessorio

1. La concessione demaniale prevede gli obblighi e oneri del concessionario stabiliti nel presente regolamento.
2. Il concessionario è tenuto al rispetto delle ordinanze balneari e sulla sicurezza emanate dalla Capitaneria di porto territorialmente competente, al rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa di settore e alle prescrizioni del Regolamento dell'Area Marina Protetta di "Tavolara - Punta Coda Cavallo".
3. I concessionari dovranno rispettare i vigenti contratti collettivi nazionali di categoria, relativamente all'organizzazione dei servizi ed all'espletamento delle attività oggetto della concessione.
4. In caso di sopravvenuta incompatibilità del concessionario al disposto del citato art. 10 della legge del 31/03/1965 n. 575 è prevista la decadenza della concessione.
5. Non possono essere accolte istanze di sub ingresso nei primi due anni decorrenti dal rilascio della concessione.

6. Nel caso di mancato utilizzo della concessione o di mancato pagamento del canone è prevista la decadenza della stessa.
7. Sono confermate tutte le prescrizioni previste dall'art. 47 del Codice della Navigazione.
8. Dopo tre delle infrazioni di seguito elencate, rilevate dalle Autorità preposte ai controlli, verrà disposta la revoca della Concessione:
 - occupazione di area differente da quella assegnata;
 - mancato rispetto degli impegni assunti dal Concessionario in fase di assegnazione della concessione, con particolare riferimento alla pulizia della spiaggia ed ai servizi offerti.
9. Nel caso di revoca e/o decadenza della concessione dovuta ad inadempienze e/o incompatibilità riconducibili alle situazioni di cui sopra nulla sarà dovuto al concessionario a titolo di indennizzo risarcimento o altro. La concessione di cui trattasi sarà riassegnata al secondo richiedente in graduatoria; in caso di rinuncia, al terzo, e così via.

Articolo 14. Sistema degli accessi ai litorali e delle aree sosta

1. Gli accessi alla spiaggia dovranno essere realizzati attraverso l'installazione di passerelle o delimitazione e segnalazione dei percorsi esistenti in modo da garantire l'assenza di incidenza sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi e sulla vegetazione presente (vedi Parere motivato Provincia di Sassari Det. n.2701 del 05.10.2018).
2. L'accesso alla spiaggia dagli ingressi non regolamentati, dovrà essere scoraggiato attraverso l'utilizzo di cancelli, sbarre, massi, dissuasori o recinzioni, segnaletica di divieto e informativa sulle valenze del luogo, etc.
3. Tutti i percorsi pedonali di accesso al mare sono di uso pubblico e devono consentire di distribuire l'afflusso al mare dei bagnanti e permettere l'attraversamento degli ambienti naturali della fascia costiera. **I percorsi individuati dal Piano dovranno essere realizzati mantenendo l'assetto naturale dei sentieri esistenti (fondo naturale), o infrastrutturati mediante il posizionamento di passerelle e il posizionamento di eventuali sistemi di protezione della vegetazione esistente.**
4. I concessionari di zone di demanio sono tenuti a garantire il libero accesso al mare attraverso corridoi utilizzabili anche nel periodo di inattività della concessione.
5. Le strutture in concessione dovranno essere liberamente fruibili da tutti gli utenti e dovranno esser realizzate mediante l'uso di materiali coerenti col contesto, prediligendo l'uso di elementi modulari in legno, anche sollevati dalla sabbia, e assemblati con giunzioni a secco.

6. I nuovi percorsi di accesso alla spiaggia da infrastrutturare, così come individuati nelle tavole di Piano, dovranno essere realizzati mediante la realizzazione di passerelle lignee sopraelevate (vedi Parere motivato Provincia di Sassari Det. n.2701 del 05.10.2018).
7. Tutti gli impianti e servizi dovranno essere concepiti e realizzati con opere e strutture rese accessibili e visitabili anche da parte di persone con ridotte capacità motorie.
8. Le aree di sosta veicolare a servizio della fruizione balneare devono essere localizzate come indicato nelle tavole di progetto (da Tav.10a a Tav.10e) e realizzate nel rispetto dei requisiti tecnico-progettuali di riferimento di cui alla Tav.11 e nelle schede allegate alla Relazione Tecnico Illustrativa.
9. Per incentivare forme di mobilità sostenibile e favorire l'adozione di un servizio di trasporto collettivo, nelle aree sosta si dovranno prevedere, qualora possibile, appositi stalli per la sosta di bus navetta; tali aree potranno inoltre esser attrezzate mediante l'inserimento di rastrelliere per la sosta e il noleggio di biciclette (vedi VINCA - RAS - SVA Det. n.16870/548 del 01.08.2018).
10. Le specie vegetali per gli impianti a verde nella aree sosta devono essere appartenenti al contesto fitogeografico locale e corrispondenti al corredo floristico autoctono dell'ambito; le specie per l'impianto a verde devono essere individuate nel rispetto del mantenimento di un buono stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Non è ammesso l'utilizzo di specie aliene ed alloctone;
11. In corrispondenza delle aree vegetate, l'eventuale ampliamento o realizzazione di nuove aree destinate alla sosta, dovrà avvenire intervenendo prioritariamente sulla vegetazione erbacea ed arbustiva, con la salvaguardia dello strato vegetale arboreo, di eventuali endemismi e delle specie di interesse conservazionistico.
12. Nell'ambito delle aree sosta veicolare e negli spazi immediatamente attigui è ammesso il posizionamento di arredi di supporto alla balneazione quali cestini portarifiuti, rastrelliere per biciclette, recinzioni e sedute.
13. Nelle aree di sosta veicolare devono essere rispettate le disposizioni relative alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.
14. Le aree sosta ricadenti all'interno della ZPS o della ZSC, dovranno essere sottoposte al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA "in quanto riconducibili al punto 7.b dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii." (vedi VINCA - RAS - SVA Det. n.16870/548 del 01.08.2018).

15. Le nuove aree di aree destinate alla sosta veicolare o gli ampliamenti di aree sosta esistenti dovranno essere sottoposte alle procedure autorizzative previste dalle normative vigenti degli Enti competenti (es. compatibilità idraulica ai sensi del PAI, autorizzazione paesaggistica, etc.).
16. Le previsioni riguardanti la localizzazione e attuazione delle aree destinate alla sosta veicolare sono immediatamente realizzabili, così come previsto dall'art.22bis comma 4 della L.R.45/89, nei seguenti casi: aree pubbliche; aree private previo accordo procedimentale ai sensi dell' ex art. 11 L. 241/90.
17. I parcheggi esistenti a servizio della spiaggia di Lu Impostu sud verranno eliminati per l'istituzione della ZTL solo a seguito della realizzazione della nuova area sosta prevista.
18. Le superfici che non saranno più destinate alla sosta veicolare in località Cala Brandinchi e Cala Gargolu dovranno essere rinaturalizzate mediante l'impianto di specie arboree e arbustive appartenenti al contesto fitogeografico locale.
19. Nelle nuove aree sosta, o in sede di riqualificazione di quelle esistenti, si dovrà prevedere l'impianto di specie arboree e arbustive per favorire una migliore integrazione dal punto di vista paesaggistico e per la riduzione locale delle temperature e delle evaporazioni dei fluidi combustibili delle autovetture. In particolare nell'area a servizio della spiaggia di Cala Gargolu dovrà essere realizzata una fascia filtro tra l'area sosta e lo stagno.
20. Le aree sosta dovranno essere realizzate senza trasformazione e impermeabilizzazione dei suoli.
21. Nelle aree sosta ricadenti all'interno delle fasce di rispetto ad uso pubblico, individuate nello studio di disciplina del territorio esteso alle zone omogenee F approvato mediante Decreto RAS n.4080/U del 30 novembre 1978, dovrà essere assicurato l'accesso e l'uso pubblico.
22. Per attuare gli obiettivi previsti nelle aree di interesse pubblico, identificate nell'elaborato cartografico Tav.13 - Aree da acquisire da parte dell'Amministrazione Comunale è prevista una procedura di acquisizione al patrimonio comunale. L'acquisizione delle aree può avvenire:
 - a) tramite cessione volontaria previo specifico accordo pubblico/privato, ai sensi dell'art. 45 del DPR 327/2001; il quale prevede la possibilità di addivenire, prima dell'adozione del decreto di esproprio, ad un atto di cessione volontaria, che assume le caratteristiche dell'accordo ex art. 11 L. 241/1990. In tali accordi si potranno accogliere iniziative imprenditoriali private che presentino caratteri di pubblico interesse e comunque idonei ad elevare la gamma e qualità dei servizi alla balneazione;
 - b) tramite procedura espropriativa con apposizione del relativo vincolo; all'uopo il vincolo preordinato all'esproprio, ex art. 9 del DPR 327/2001, diventa efficace nel momento in cui la variante di che trattasi è approvata definitivamente, in variante allo strumento urbanistico generale.

23. I percorsi ciclo-pedonali dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- non ostacolare il naturale deflusso delle acque diffuse e incanalate;
- la superficie dovrà essere realizzata con adeguate pendenze trasversali a garanzia dello sgrondo delle acque (pista ciclo pedonale $\geq 1\%$);
- favorire il drenaggio delle acque meteoriche attraverso sistemi a dispersione per infiltrazione naturale nel terreno (es. trincee drenanti, vasche di dispersione, etc.);
- utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per contrastare il fenomeno del dilavamento superficiale e garantire una buona permeabilità delle pavimentazioni attraverso l'uso di materiali ecocompatibili e favorendo l'utilizzo di percorsi a fondo naturale;
- qualora siano necessari ampliamenti della sede stradale nelle fasi di realizzazione si dovranno limitare al minimo indispensabile gli scavi, le trincee e il passaggio dei mezzi meccanici.

Articolo 15. Pulizia litorali

1. I concessionari dovranno curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta, in attesa di essere asportati, dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi; tale pulizia dovrà essere estesa per un raggio di 25 metri oltre i confini della concessione.

Tutti i servizi turistico ricreativi localizzati nell'area demaniale e retro-demaniale, compresi nella fascia di 30 (trenta) metri dal confine demaniale, concorreranno alla pulizia della spiaggia. La pulizia della porzione di spiaggia di competenza di ciascun operatore economico è regolamentata da quanto definito nell'art. 15, comma 1 del regolamento.

2. Al fine di garantire il buono stato delle aree limitrofe a quelle aree in concessione, i concessionari hanno l'obbligo, oltre che della cura della pulizia, di predisporre nelle aree contrattualmente stabilite appositi contenitori di rifiuti per la raccolta differenziata.
3. La rimozione delle biomasse vegetali deposte dalle mareggiate può essere condotta nel rispetto della normativa e dai regolamenti di settore vigenti e secondo quanto disposto dalle presenti norme, solo se autorizzata da parte del Comune e/o dagli Enti competenti. L'autorizzazione è rilasciata previa presentazione di un Progetto di intervento firmato da tecnici abilitati corredato da analisi geomorfologiche ed eventuali altri aspetti ritenuti significativi ai fini delle attività di rimozione temporanea delle biomasse dalla spiaggia.
4. È severamente vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere all'esterno delle aree e dei contenitori regolarmente adibiti allo scopo.

Articolo 16. Ambiti destinati alla fruizione con animali domestici

1. Nella spiaggia Costa Caddu è permesso l'accesso e la fruizione da parte di animali domestici.
2. In prossimità degli accessi agli ambiti destinati alla fruizione di animali da compagnia dovranno essere localizzati appositi cartelli informativi sulle regole di comportamento e cestini per la raccolta di rifiuti organici.
3. In tali aree i proprietari/detentori degli animali sono tenuti al rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e l'ulteriore normativa vigente in materia.
4. I proprietari/conduuttori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
5. Qualora le aree di fruizione, non fossero dotate di ombreggi e di acqua corrente, dovrà essere cura dell'utente provvedere alle zone d'ombra, alla fornitura di acqua per l'abbeverata e dotarsi delle attrezzature necessarie per il benessere degli animali, nonché di porre in essere tutte le cautele atte a garantire la propria e l'altrui incolumità, compresa quella degli animali.
6. Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina, identificati con microchip o tatuaggio, e muniti di documentazione sanitaria che dimostri di essere in regola con le vaccinazioni, anche nel caso di animali provenienti dall'estero.
7. I proprietari/conduuttori devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera e dovranno, in particolare, evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci dei propri cani, che non dovranno arrecare disturbo al vicinato né manifestare aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti; in caso contrario saranno tenuti ad allontanarsi dalla spiaggia.
8. Gli animali potranno fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante il tratto di spiaggia designato.
9. I proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti.
10. Le deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse, a cura del proprietario/conduuttore, che dovrà essere munito di apposita paletta/raccoglitore, e depositate negli appositi contenitori dei rifiuti o allontanati a cura del conduuttore stesso e destinati a smaltimento autorizzato.

Articolo 17. Approvvigionamento energetico, idrico e smaltimento dei reflui delle concessioni e dei servizi di supporto alla balneazione

1. Nelle aree del demanio marittimo sono vietati la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche e fognarie e reti tecnologiche interrato.
2. Nelle spiagge dotate di accessi con passerelle attrezzate di sottoservizi collegati agli impianti tecnologici di rete idrica ed elettrica pubblica, con apposite canalette in sospensione solidali all'orditura e posizionate sotto il piano di calpestio delle passerelle stesse, può essere previsto l'approvvigionamento idrico ed energetico dei chioschi e servizi igienici attraverso l'allaccio alle reti da effettuarsi a cura del concessionario. L'allaccio deve avvenire a servizio di un'unica concessione, a garanzia della condizioni di sicurezza, attraverso impianti a norma, non interrati e distesi sotto le passerelle lignee di collegamento alle concessioni e poggiate al suolo.
3. All'interno delle attività turistico - ricreative dei servizi di supporto alla balneazione potranno essere adottate soluzioni tecniche finalizzate alla sostenibilità energetica delle strutture attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. In particolare si potrà prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici nei chioschi bar, nei punti di ristoro e nei box servizi igienici. Può essere previsto un utilizzo alternativo o integrato di altre fonti di energia rinnovabile, previa verifica della fattibilità tecnica, ambientale e paesaggistica.
4. I servizi igienici, le docce pubbliche e i punti ristoro dovranno prevedere adeguati sistemi per il risparmio idrico.
5. Il posizionamento temporaneo di eventuali generatori elettrici dovrà avvenire garantendo la continuità con lo spazio concessorio attraverso una passerella lignea poggiata al suolo, in posizione retrostante ed a distanza non superiori a 20 m dalla concessione stessa, sempre nell'ambito della Z1b - Spiaggia programmabile. Dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tecnici ai fini della massima mitigazione dell'impatto sonoro, delle emissioni gassose e dell'impatto visivo.
6. Le operazioni di manutenzione ordinaria e di rifornimento dei gruppi elettrogeni dovranno essere svolte in piena sicurezza adottando accorgimenti atti ad eliminare qualsiasi pericolo di sversamento accidentale di carburante o di altri materiali inquinanti sulla superficie del suolo. A tal fine si dovrà prevedere la localizzazione dei gruppi elettrogeni su uno strato contenitivo di materiale impermeabile che, in caso di caduta accidentale trattenga il carburante o altro inquinante e ne impedisca l'infiltrazione nel suolo.
7. È severamente vietato lo stoccaggio di carburante e di altri materiali inquinanti all'interno delle aree del demanio marittimo e delle zone ritenute non idonee. Tali sostanze dovranno essere conservate e trasportate in contenitori chiusi e integri in modo da scongiurare lo sversamento accidentale sul suolo.

8. I servizi di supporto alla balneazione il cui svolgimento prevede l'utilizzo di acqua e produzione di reflui, dovranno essere preferibilmente connessi alle reti pubbliche esistenti ed essere dotati di adeguati sistemi per il risparmio idrico. Qualora non sia possibile l'allaccio alle reti pubbliche si può prevedere la realizzazione di cisterne idriche e vasche di accumulo reflui nelle aree retrodemaniale e nel rispetto di quanto previsto ai precedenti articoli del presente Regolamento.
9. Non è consentita la realizzazione di vasche a dispersione o altri sistemi che prevedono la depurazione e lo spargimento delle acque rigenerate nel suolo e nel sottosuolo.

Articolo 18. Norme transitorie

Le attività turistico ricreative e i servizi di supporto alla balneazione esistenti con concessione efficace, permangono invariate per posizionamento, superficie, oggetto e utilità turistico-ricreative esercitate, come previsto dal relativo titolo sino alla scadenza dello stesso ai sensi dell'art. 1 comma 682 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, e cioè sino alla data prevista dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione comunale può comunque autorizzare, sussistendone le condizioni, anche prima della data di scadenza, eventuali modifiche e adeguamenti al PUL delle concessioni demaniali esistenti.

Le concessioni demaniali stagionali ad uso esclusivo delle strutture ricettive potranno essere rilasciate fino a quando non sussisteranno le condizioni per la completa attuazione delle previsioni di piano come previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

TITOLO 2. Norme tecniche per la realizzazione delle strutture

Articolo 19. Disposizioni generali

Le attrezzature e i manufatti funzionali alle attività turistico ricreative ed alla erogazione di servizi di supporto alla balneazione devono essere realizzate in conformità alle seguenti disposizioni.

Le strutture e i manufatti devono essere costituiti da elementi modulari in legno o acciaio, assemblati con giunzioni a secco. Le aree in concessione dovranno essere pianificate e realizzate con opere e strutture rese accessibili e fruibili, qualora le condizioni del luogo lo consentano, anche a portatori di handicap, ai sensi del quadro normativo vigente.

La geometria dei manufatti, previsti sia all'interno che all'esterno del demanio marittimo, deve essere improntata alla massima semplicità, ai volumi geometrici regolari, con copertura preferibilmente piana.

I servizi comportanti la realizzazione di manufatti quali chioschi, depositi, servizi igienici non potranno mettere a rischio la macchia mediterranea, arbustiva o alberata, delle dune e degli stagni litoranei.

Negli ambiti interni e prossimi al demanio marittimo è consentita esclusivamente la realizzazione di manufatti di facile rimozione; sono "strutture di facile rimozione" le strutture costituite da elementi componibili e facilmente trasportabili, assemblabili con giunzioni a secco e smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico. Tutti i manufatti devono essere semplicemente appoggiati sulla superficie del suolo o sulle pedane lignee o attraverso piattaforme sopraelevate su pali.

I percorsi pedonali di accesso agli ambiti di fruizione balneare, dovranno essere dotati di sistemi di protezione (recinzioni o dissuasori), qualora necessari per la salvaguardia delle componenti ambientali. Le soluzioni progettuali di tali percorsi devono essere previste in relazione al contesto paesaggistico e ambientale, prediligendo l'utilizzo di materiali naturali propri del luogo. Gli accessi potranno inoltre essere dotati di passerelle appoggiate sulla superficie del suolo o su pali, costituite da elementi modulari in legno assemblati in loco, in modo da assicurare il minimo impatto sulle componenti sensibili. La stessa tipologia di passerelle dovrà essere utilizzata all'interno delle concessioni previste in spiaggia per favorire il collegamento tra i diversi spazi all'interno della concessione.

La scelta tra le due tipologie di chiosco bar riportate nella Tav.11 del PUL dovrà essere effettuata sulla base delle condizioni del luogo e la dimensione delle superfici disponibili in cui andranno localizzati.

Il materiale di finitura superficiale esterna ed interna prevista per i manufatti è in legno naturale certificato, di colori coerenti con il contesto territoriale e protetto da impregnante previo trattamento antitarlo, antimuffa e ignifugo.

Il punto ristoro, previsto in ambiti esterni al demanio, è stato ipotizzato di forma rettangolare con superficie coperta di 60 m² e altezza di 3 metri. In corrispondenza del prospetto principale potrà esser realizzata una superficie su pedana lignea o delimitata nei lati, per il posizionamento di sedie e tavoli e sistemi di ombreggio.

Il punto ristoro, i chioschi bar e i servizi igienici dovranno essere dotati di appositi sistemi per il risparmio idrico quali ad esempio rubinetti dotati di limitatori di flusso, rubinetti miscelatori monocomando o con chiusura elettronica, vaschette di scarico con doppio tasto o regolatore di flusso, etc. Per le modalità di approvvigionamento idrico, elettrico e smaltimento dei reflui si rimanda agli articoli precedenti del presente Regolamento.

La copertura dei chioschi, dei punti ristoro e dei servizi igienici, dovrà essere realizzata preferibilmente piana in modo da permettere l'eventuale inserimento di pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento energetico della struttura, che non devono essere visibili in prospetto. A tal fine i pannelli devono essere complanari alla copertura o presentare una pendenza minima. All'interno del fabbricato deve essere predisposto il vano tecnico per l'impianto di accumulo e di gestione dell'energia prodotta.

Per le concessioni destinate a scuola di vela e kite surf è possibile prevedere la realizzazione di coperture di altezza massima pari a 3 metri e realizzati mediante struttura portante in legno o acciaio ancorata a pedana lignea rialzata o direttamente infissa sulla sabbia per la protezione delle attrezzature.

All'interno delle concessioni destinate al noleggio di piccoli natanti e scuola di vela è possibile l'inserimento, negli spazi autorizzati, di rastrelliere e scaffali per una migliore organizzazione delle attrezzature.

I box previsti per infermeria, deposito attrezzi, noleggio attrezzature, etc., dovranno essere realizzati mediante elementi modulari assemblati in loco con la stessa finitura esterna prevista per i chioschi bar.

Le soluzioni progettuali adottate per le nuove strutture, devono essere tese alla massima apertura delle visuali verso il mare limitandone al contempo l'impatto visivo, con particolare riguardo all'altezza e alla larghezza massima dei manufatti.

Possono essere utilizzati per la realizzazione dei manufatti, delle pedane e dei sistemi di ombreggio, sistemi costruttivi differenti da quelli proposti all'interno del PUL privilegiando l'uso del legno certificato con finitura naturale per le pedane e le superfici in elevazione.

È vietato l'utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei, laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati a piè d'opera, strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, anche se completamente interrate, ad eccezione

delle zone trasformate esterne al demanio marittimo. I manufatti dovranno inoltre avere una dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo.

Ciascuna concessione dovrà apporre cartelli indicatori, di dimensioni idonee alla loro identificazione, riportando la denominazione, l'attività svolta, la completa planimetria della concessione e della superficie assentita, gli estremi del titolo concessorio, l'intestatario della concessione, le tariffe applicate, i regolamenti e divieti per la fruizione del litorale.

I tratti dati in concessione sul demanio marittimo devono essere delimitati in senso trasversale rispetto alla battigia e devono garantire il libero transito nella fascia dei 5 metri dalla battigia e in una fascia di almeno 1 metro da recinzioni e dissuasori confinanti le zone di rispetto.

Articolo 20. Caratteristiche tipologiche dei manufatti

Di seguito si riportano le tipologie di manufatti previste dal Piano, così come riportate nella Tavola 11.

Chioschi bar

I chioschi per la vendita di alimenti e bevande preconfezionate, aventi una altezza interna minima di 2.7 m e esterna di 3 m, potranno essere realizzati secondo due tipologie:

- a) chiosco bar chiuso su tutti i lati di forma rettangolare con superficie coperta di circa 11 mq e una superficie ombreggiata, mediante la realizzazione di pergolato in legno, pari a circa 9 mq. In corrispondenza del chiosco potrà essere realizzata una superficie scoperta su pedana lignea o delimitata nei lati, per il posizionamento di sedie e tavoli e sistemi di ombreggio.
- b) chiosco bar di forma rettangolare con superficie coperta di circa 21 mq e una superficie ombreggiata, mediante la realizzazione di pergolato in legno, pari a circa 19 mq. In corrispondenza del chiosco potrà essere realizzata una superficie scoperta su pedana lignea o delimitata nei lati, per il posizionamento di sedie e tavoli e sistemi di ombreggio.

Per entrambe le tipologie la struttura portante è stata ipotizzata con travi e pilastri in acciaio ed un sistema a doppia parete il cui rivestimento esterno è formato dalla disposizione di listelli in legno. L'interno dovrà essere realizzato, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria, con materiale impermeabile facilmente lavabile.

La disposizione e le dimensioni degli ambienti e delle aperture riportate nella tavola di progetto (Tav.11) sono puramente indicative; saranno pertanto ammesse modifiche dispositive e dimensionali.

Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligo la realizzazione del manufatto mediante l'uso di materiale compatibile

con l'ambiente circostante, preferibilmente in legno certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi.

Punti ristoro

La struttura ipotizzata per l'esercizio di ristorazione presenta una altezza di 3 metri, una superficie coperta pari a 60 mq ed una superficie scoperta per la disposizione di sedie e tavolini e sistemi di ombreggio.

All'interno della struttura trovano locazione una sala per i clienti di circa 30 mq, un servizio igienico con annesso antibagno di dimensioni pari a circa 5 mq conforme alle normative vigenti in materia contro le barriere architettoniche, un servizio igienico per il personale di 3,5 mq e il locale per la preparazione degli alimenti con dispensa di circa 18 mq.

Per garantire l'aerazione e l'illuminazione naturale all'interno del locale di preparazione e dei servizi igienici sono state previste delle superfici finestrate con sistema di apertura verso l'interno con anta o scorrevole.

L'accesso, disposto nel lato sud, è stato ipotizzato con porte finestre scorrevoli che, in base alle esigenze, possono essere mantenute aperte per garantire una miglior aerazione degli ambienti interni senza influire sulla disposizione funzionale degli arredi.

La struttura portante è costituita da travi e pilastri in profilati di acciaio laminati a caldo ed un involucro pensato con un sistema a doppia parete in cui il rivestimento esterno, formato dalla disposizione ad intervalli compresi tra i 5 e i 15cm di listelli di legno, viene separato dalle pareti interne attraverso un'intercapedine d'aria di 4/5 cm (la cui composizione può essere costituita da un pannello in compensato e un pannello di finitura lavabile in Forex o con vetrate e montanti in alluminio o pvc).

Le superfici verticali in corrispondenza della sala interna potranno essere realizzate con ampie vetrate con montanti in acciaio o alluminio ancorate ai pilastri della struttura portante. Negli altri ambienti le pareti perimetrali e divisorie potranno essere realizzate con l'inserimento di pannelli sandwich autoportanti.

L'interno dovrà essere realizzato, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria, con materiale impermeabile facilmente lavabile.

Box

Il modulo ipotizzato, di dimensioni standard (modulo 2x2m) con altezza massima di 2.8m, sarà realizzato con una struttura portante data da travi e pilastri in profilati di acciaio laminati a caldo o in legno e rivestimento delle pareti esterne in listelli di legno. Le aperture potranno essere realizzate o mediante infissi con vetrocamera o in legno basculanti come il rivestimento delle pareti perimetrali; la disposizione e le dimensioni delle aperture riportate nella tavola sono puramente indicative.

Il legno da utilizzare per la realizzazione dei manufatti deve essere certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi. Qualora si prediliga un sistema

costruttivo differente da quello sopra citato, sarà obbligo la realizzazione del manufatto mediante l'uso di materiale compatibile con l'ambiente circostante, preferibilmente con finitura esterna in legno.

Servizi igienici

I servizi igienici, aventi una superficie di 14 mq e una altezza di 2.4 m, saranno composti da tre bagni (di cui uno per portatori di handicap) e un vano tecnico. Il modulo sarà costituito da una struttura in acciaio, da una pannellatura delle pareti esterne in listelli e da pavimento e copertura realizzati mediante l'uso di materiali lignei. Le pareti perimetrali, al fine di garantire una buona aerazione dei locali interni, sono ipotizzate con un sistema di doppia parete separate mediante un'intercapedine d'aria di circa 4cm; il rivestimento esterno è costituito da listelli in legno. L'interno dovrà essere realizzato, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria, con materiale impermeabile facilmente lavabile.

Il manufatto in base alle esigenze potrà prevedere al suo interno il servizio docce pubbliche attraverso la modifica degli spazi interni. I servizi igienici dovranno essere preferibilmente connessi alle reti pubbliche esistenti e prevedere adeguati sistemi per il risparmio idrico quali riduttori di flusso, rubinetti miscelatori monocomando, vaschette di scarico con doppio tasto o regolatore di flusso.

La porta d'ingresso è data da un'anta scorrevole con sede di scorrimento esterna e meccanismo a ruote sia superiormente che inferiormente. Il legno da utilizzare per la realizzazione dei manufatti deve essere certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi.

Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sia per i servizi igienici che per le docce, sarà obbligo la realizzazione del manufatto mediante l'uso di materiale compatibile con l'ambiente circostante.

Passerelle

I percorsi sull'arenile o di accesso alla spiaggia, aventi una larghezza non inferiore a 1 metro, devono essere costituiti da elementi modulari di legno naturale. L'assemblaggio dei moduli delle pedane deve essere effettuato con viti in acciaio inox senza l'utilizzo di collanti o cemento in modo da garantire in ogni tempo la rimozione della struttura per ripristinare lo stato naturale dell'arenile.

La loro realizzazione deve prevedere l'utilizzo di materiale e finitura impermeabili e antiscivolo. Il posizionamento dei moduli pedana deve essere finalizzato solamente alla predisposizione dei percorsi che rendano facilmente accessibili tutti i servizi di spiaggia esistenti all'interno della concessione, soprattutto per le persone con ridotte capacità motorie. Pertanto le passerelle per la discesa a mare avranno una pendenza inferiore all'8%. Gli stessi moduli verranno utilizzati e opportunamente assemblati per la costruzione dei basamenti per i manufatti dedicati ai servizi e di tutti i camminamenti dell'area in concessione. Sotto il piano di calpestio di pedane e passerelle potranno essere predisposti gli impianti

necessari per il passaggio dei cavidotti per l'energia elettrica e flessibili per adduzione e smaltimento degli impianti idrici - fognari se previsti dal piano.

Per realizzazione delle passerelle di accesso alla spiaggia nella Tav.11 viene riportata sia la tipologia direttamente a contatto col suolo, sia quella rialzata mediante l'uso di pali infissi nel terreno.

Recinzioni e Dissuasori

Tutte le tipologie riportate nella Tavola 11 dovranno essere realizzate in legno con interasse di 2 metri e giuntate a secco attraverso l'uso di viti in acciaio inox.

Le aree affidate in concessione dovranno obbligatoriamente essere delimitate con paletti in legno (max 90 cm fuori terra) uniti tra loro mediante corda o sagola festonata. Da questa delimitazione è escluso il lato che si estende lungo la linea di battigia in quanto dovrà essere sgombro da qualsiasi impedimento per il transito dei bagnanti. Saranno vietate tutte le recinzioni che non rispondono a tali requisiti poiché potrebbero rendere difficoltoso od impossibile l'accesso alla pubblica spiaggia.

Al fine di tutelare i sistemi dunali ed impedire l'accesso e la frequentazione delle aree non suscettibili alla fruizione, è previsto l'inserimento di dissuasori a basso impatto paesaggistico realizzati con lo stesso criterio delle recinzioni delle aree di concessione (sistema palo-corda) o tipologia semplice.

I pali in legno impregnato, aventi un diametro di cm 10 e altezza totale di 2 metri, dovranno essere infissi manualmente per circa 1 mt nel terreno, mediante esecuzione di pre-scavo manuale di circa 0.50 mt di profondità.

Ombrelloni

All'interno delle concessioni demaniali è consentita l'installazione di sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale, da posizionare in modo tale da non precludere la vista del mare e che abbiano una superficie d'ombra non superiore a quanto concesso. Gli ombrelloni dovranno essere realizzati con struttura in legno e copertura a paglia o in fibre naturali (es. lino) bianchi o di colori tenui riconducibili alla terra tali da minimizzare l'impatto visivo.

Sistemi di ombreggio

Le parti ombreggiate potranno essere realizzate attraverso il posizionamento di ombrelloni con piantana o realizzando una struttura a pergolato.

I sistemi di ombreggio a pergolato potranno essere realizzati mediante pilastri e travi a sezione quadrata adeguatamente ancorati alle pedane mediante sistemi in acciaio. L'ombreggiatura potrà esser realizzata mediante lamelle frangisole in legno inclinate, cannucciato, tavolato o teli intrecciati. I colori scelti per gli ombreggi devono armonizzarsi con il paesaggio circostante. Le strutture lignee devono essere lasciate con finitura naturale mentre le tele da utilizzare (qualora si

prediliga questa tipologia di schermatura) saranno in tessuti naturali color sabbia o altri colori neutri riconducibili alla terra tali da minimizzare l'impatto visivo.

Articolo 21. Tolleranze

Ogni eventuale modifica apportata ai parametri dimensionali e tipologici proposti, andrà prevista nel bando di gara o giustificata in sede di proposta progettuale, pur nel rispetto delle proporzioni globali della struttura e della superficie massima assentita a concessione. Per la realizzazione dei manufatti potranno essere utilizzate tecniche costruttive differenti da quelle previste all'interno del PUL; tuttavia dovranno essere amovibili tali da garantire una loro facile rimozione ed i progetti dovranno essere sottoposti ad approvazione da parte dell'Amministrazione comunale. Qualora si prevedesse l'utilizzo di colori saranno da prediligere le tonalità calde tali da minimizzare l'impatto visivo.

I manufatti esterni al demanio, potranno raggiungere una altezza massima esterna pari a 4 metri.

La distribuzione interna degli spazi prevista per i chioschi bar e punti ristoro è puramente indicativa; in sede di progetto è possibile presentare soluzioni diverse che meglio si adattino alle esigenze. Sono inoltre ammesse modifiche nella disposizione e nel dimensionamento delle aperture previste per i prospetti dei box di servizio, dei chioschi, dei punti ristoro e dei servizi igienici.

Le dimensioni delle aree di pertinenza del chiosco bar e del punto ristoro riportate nella Tav.11 sono indicative; qualora necessario si potrà prevedere una superficie per il posizionamento di sedie e tavoli inferiore o superiore a quella indicata.

I box (infermeria, noleggio ombrelloni, lettini, attrezzatura snorkeling, deposito attrezzi, etc.) potranno raggiungere una lunghezza e larghezza di max 3 metri; la disposizione e le dimensioni delle aperture riportate nella tavola di progetto è indicativa; saranno pertanto ammesse modifiche dispositive e dimensionali.

La dimensione delle rastrelliere da inserire all'interno degli spazi concessori per la scuola di vela verrà scelta dal concessionario in base alle proprie esigenze.

La disposizione interna delle concessioni rappresentata nella tavola Tav.12 (ombrelloni, torretta salvataggio, posizionamento pedane, alaggio natanti, rastrelliere, ecc), è indicativa; è ammessa flessibilità nel posizionamento dei singoli elementi e nel numero degli ombrelloni nel rispetto del fronte mare, della superficie massima assentibile per ogni singola concessione e delle distanze tra gli ombrelloni, come disciplinato dalle ordinanze balneari degli enti competenti per territorio.